



## SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI BARI DEL 22 SETTEMBRE 2023

**Sentenza della Corte di Appello di Bari del 22 settembre 2023: la mancata adozione di un accomodamento ragionevole costituisce discriminazione nei confronti delle persone con disabilità.**

I genitori di una minore con disabilità motoria convenivano innanzi al Tribunale di Foggia il Comune di Troia, il quale aveva rifiutato di predisporre, nella zona antistante l'Istituto scolastico frequentato dalla figlia, un parcheggio riservato alle persone con disabilità nonché di installare una pensilina antivento ed anti pioggia a copertura del parcheggio medesimo e della rampa di accesso all'istituto scolastico.

Nello specifico, i genitori rilevavano che l'Istituto scolastico era dotato di una apposita rampa per consentire l'accesso alle persone con disabilità motoria e che la stessa e l'attiguo parcheggio erano sprovvisti di una pensilina di copertura tale da esporre i ricorrenti e la figlia minore alle intemperie durante le piovose giornate invernali.

Il Tribunale di Foggia accertava che il rifiuto del Comune di adottare l'accomodamento ragionevole richiesto dai genitori concretizza una **discriminazione indiretta** ai danni dell'alunna con disabilità e condannava il Comune a rimuovere la discriminazione realizzando *“una apposita pensilina parapigioggia ed antivento a copertura per tutta la lunghezza della rampa riservata agli alunni diversamente abili, riservando in prossimità della stessa un posto auto, anch'esso coperto e raccordato con la copertura della rampa medesima”* nonché al risarcimento del danno non patrimoniale patito dalla minore con disabilità e al rimborso delle spese di lite.

Avverso tale Ordinanza proponeva appello il Comune, il quale riteneva non sussistente la discriminazione sostenendo che anche la rampa di accesso utilizzata dagli alunni senza disabilità risultava essere priva di copertura.

La Corte di Appello di Bari nel confermare l'Ordinanza del Tribunale di Foggia osservava che il rifiuto di attuare un accomodamento ragionevole come l'installazione della pensilina anti pioggia ed antivento oltre che essere in contrasto con la disciplina relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche, costituisce anche una discriminazione indiretta ai sensi dell'art. 2 della Convenzione ONU sui diritti della persona con disabilità.

Infatti, come si legge espressamente nella Sentenza della Corte di Appello, il rifiuto di adottare l'accomodamento ragionevole richiesto, aveva l'effetto *“di porre la minore in una posizione di svantaggio rispetto agli altri alunni, costringendola (...) ad accedere*

*a scuola, nei giorni avversi grondante di acqua, e tanto perché, a differenza degli studenti normodotati, per F., le operazioni di discesa dall'autoveicolo con il montaggio della sedia a rotelle ed il successivo trasporto lungo la lunga rampa scoperta, erano molto più lunghe e laboriose si da richiedere l'attuazione della dell'accomodamento ragionevole, richiesto dai genitori, per porla in condizioni di parità e di pari opportunità alla stregua dei compagni normodotati, ritenendosi insufficiente, a garanzia dell'agevole e sicura accessibilità all'edificio scolastico la sola installazione di una rampa".*

La Corte di Appello di Bari, nel rigettare la tesi del Comune secondo la quale non si concretizzava una discriminazione in quanto mancava una pensilina anche sui gradini di accesso per gli studenti senza disabilità, osserva che *«una discriminazione può essere configurata anche nel caso in cui tutti i soggetti vengono trattati nello stesso modo, senza tener conto delle differenze personali, a condizione che l'adattamento necessario per la rimozione degli ostacoli non comporti "un onere sproporzionato o eccessivo"».*

La Sentenza in commento ripercorrendo i principi fondamentali enunciati dalla Convenzione Onu delle persone con disabilità e riconoscendo tale Convenzione come corpo normativo fondamentale per la tutela dei diritti delle persone con disabilità, osserva altresì che **"la mancata adozione di "accomodamenti ragionevoli" costituisce di per sé una discriminazione vietata, con conseguente obbligo generale di adottare tutti gli adattamenti e gli adeguamenti necessari per consentire ad una persona con disabilità di superare gli ostacoli che di fatto gli impediscono di partecipare alla pari degli altri in un determinato contesto"**.

Tale Sentenza, quindi, nell'accertare la sussistenza di un comportamento discriminatorio, riprende pienamente il disposto dell'art. 2 della Convenzione Onu in base al quale **"per "discriminazione fondata sulla disabilità" si intende qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l'effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo. Essa include ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di un accomodamento ragionevole (...)"**.

*\*Commento a cura dell'Agenzia Nazionale Anffas Antidiscriminazione*